



Fon.Coop

Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale
per la formazione continua nelle imprese cooperative
costituito da AGCI, Confcooperative, Legacoop e CGIL, CISL, UIL

AVVISO N. 31 DEL 13/10/2015
PIANI FORMATIVI AZIENDALI CONCORDATI STANDARD
– FONDO DI ROTAZIONE –
Aggiornato al 13 novembre 2015



Indice dell'Avviso

1.	Finalità dell'Avviso	3
2.	Oggetto dell'Avviso - piani formativi aziendali concordati	3
3.	Presentatori e attuatori	3
4.	Soggetti beneficiari e lavoratori destinatari	4
5.	Regime d'aiuti	5
6.	Piani Aziendali Standard	5
7.	Risorse dell'Avviso	6
8.	Accordo sindacale per piani aziendali concordati	7
9.	Tipologia di attività ammissibili	8
10.	Durata	9
11.	Parametri di contributo per i piani	9
12.	Procedure di verifica	10
13.	Valutazione Piani Aziendali Standard	10
14.	Formazione delle Graduatorie	12
15.	Modalità e termini di partecipazione	12
	<i>15.1.a Procedura per l'invio della documentazione con l'uso di firma digitale</i>	<i>13</i>
	<i>15.1.b Procedura per l'invio della documentazione senza l'uso di firma digitale</i>	<i>13</i>
16.	Documentazione di partecipazione all'Avviso	13
17.	Ammissibilità - Cause di esclusione dei piani	14
	<i>17.1. Effetti dell'inammissibilità parziale</i>	<i>16</i>
18.	Obblighi del soggetto ammesso al contributo	16
	E' fatto obbligo al soggetto attuatore di:.....	16
19.	Chiarimenti	17
20.	Tutela dei dati personali	17

1. Finalità dell'Avviso

Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle imprese cooperative – Fon.Coop –, costituito da Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI), Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative), Lega Nazionale Cooperative e Mutue (Legacoop) e CGIL – CISL - UIL, riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.M. 10 maggio 2002, con il presente Avviso intende finanziare piani di formazione continua, aziendali e pluri aziendali, concordati tra le imprese e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, a favore di imprese aderenti al Fondo e di soci lavoratori/lavoratrici e di lavoratori/lavoratrici in esse occupati, per sviluppare la competitività delle imprese e accrescere le competenze dei soci lavoratori/lavoratrici e dei lavoratori/lavoratrici, secondo i termini e le modalità di seguito specificati.

2. Oggetto dell'Avviso - piani formativi aziendali concordati

Per piano formativo aziendale concordato si intende un programma di azioni formative e di attività ad esse propedeutiche e successive risultante da un accordo sottoscritto fra il rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, o un suo delegato, e RSU/RSA o Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. I piani formativi aziendali concordati riguardano o singole imprese aderenti a Fon.Coop, o consorzi di imprese aderenti, o gruppi di imprese aderenti, o "contratti di rete" tra imprese aderenti, o gruppi cooperativi paritetici, o più imprese aderenti riunite in ATI o ATS, anche costituite formalmente dopo l'eventuale approvazione del contributo.

3. Presentatori e attuatori

Possono presentare domanda di contributo e realizzare i piani formativi oggetto dell' Avviso (di seguito definiti soggetti presentatori e attuatori dei piani):

- le imprese aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici;
- i consorzi d'impresa aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle imprese associate aderenti;
- le società capogruppo aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle società controllate e/o partecipate aderenti;
- l'A.T.I. o A.T.S. di più imprese aderenti a Fon.Coop per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici anche da costituire formalmente dopo l'eventuale approvazione del contributo;
- la capogruppo di un gruppo cooperativo paritetico per propri lavoratori/lavoratrici e soci lavoratori/lavoratrici e per quelli delle imprese associate aderenti a Fon.Coop;
- i "contratti di rete" (ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, art. 3 comma 4 ter come convertito con l. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.) tra imprese aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle imprese associate aderenti;
- gli Enti o società di formazione, anche in A.T.I. o A.T.S. fra di loro - anche da costituire formalmente dopo l'eventuale approvazione del contributo, incaricati da imprese aderenti a Fon.Coop. Gli Enti o società di formazione debbono essere accreditati presso la Regione di competenza per le attività previste dal piano. Gli organismi di formazione non accreditati

presso la Regione di competenza debbono essere accreditati presso il Fondo secondo le modalità previste nel Regolamento di accreditamento delle strutture formative presso Fon.Coop disponibile sul sito www.foncoop.coop nella sezione Accreditamento.

I soggetti che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo (salvo il caso previsto dall'art. 186 bis del Regio Decreto 16/3/1942 n. 267) di amministrazione straordinaria (D.Lgs. n. 270/1999), di amministrazione straordinaria speciale (Legge 39/2004), di liquidazione per scioglimento volontario, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali condizioni **non possono presentare piani, né essere beneficiari** (di cui al successivo capitolo 4) a valere sul presente Avviso.

4. Soggetti beneficiari e lavoratori destinatari

Sono soggetti beneficiari imprese o altri organismi con le seguenti caratteristiche:

- che siano aderenti o che abbiano aderito a Fon.Coop alla data di presentazione del piano; resta inteso che l'adesione si intenderà perfezionata con il riscontro nel data base Inps delle aderenti Fon.Coop;
- che si impegnino a rimanere aderenti a Fon.Coop per almeno il tempo di realizzazione e rendicontazione del piano formativo;
- che non siano beneficiari di contributi a valere sull'Avviso 26 del 4 marzo 2015;
- che non siano beneficiari di contributi a valere sull'Avviso 27 del 4 marzo 2015;
- che non siano beneficiari di contributi a valere sull'Avviso 29 del 17 marzo 2015;
- che non siano beneficiarie e che si impegnino a non presentare piani a valere sul Conto Formativo saldo risorse 2013 con codice "C13A15" e Conto Formativo saldo risorse 2014 con codice C14A16;
- che dichiarino di non aver presentato domanda per l'accesso agli ammortizzatori sociali (ordinari, straordinari o in deroga) e di non fruire di ammortizzatori sociali (ordinari, straordinari, o in deroga) per i propri lavoratori destinatari della formazione al momento della presentazione del piano.

Tutte le imprese, ad esclusione delle sole "neoaderenti" (che non abbiano risorse derivanti dalla "portabilità" da altri Fondi), che risulteranno **beneficiarie** di un contributo a valere sul presente Avviso del Fondo di Rotazione perderanno le **Risorse per Piani Aziendali (RPA) - presenti o future - di tre (3) anni** (cfr. Regolamento per la Gestione del Conto Formativo).

E' consentito che una singola impresa partecipi ad un solo piano a valere sul presente Avviso.

Stante la unicità di imputazione delle risorse (a valere sul Fondo di Rotazione) è **consentito che una singola impresa partecipi a un solo piano a valere sui seguenti avvisi** scegliendo quello che risponde maggiormente ai propri fabbisogni:

- Avviso 31 del 13/10/2015 Piani formativi aziendali concordati Standard;
- Avviso 32 del 13/10/2015 Piani formativi aziendali concordati Complessi.

Sono destinatari dei piani:

1. soci lavoratori/lavoratrici;
2. dipendenti inclusi apprendisti;



dei suddetti soggetti beneficiari.

Non possono essere destinatari dei piani i lavoratori:

- che al momento della presentazione del piano stiano fruendo o per i quali sia stata fatta domanda di ammortizzatori sociali;
- in mobilità.

E' auspicabile che nell'individuazione dei destinatari del piano sia rispettato il principio delle pari opportunità compatibilmente con l'organico delle imprese beneficiarie.

5. Regime d'aiuti

Per i contributi concessi a valere sull'Avviso si applica la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato di cui ai seguenti Regolamenti: "*Fondi interprofessionali per la formazione continua – Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua esentati ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014*" - approvato con D.D. 27/Segr. D.G./2015 e successivo D.D. 96/Segr. D.G./2014 del 17.12.2014 di modifica – Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicato alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione (SANI) Numero identificativo del Regime di Aiuti 83883; *Regolamento (UE) N. 651/2014* della Commissione del 17 giugno 2014; *Regolamento (UE) n. 1407/2013* relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea "*de minimis*"; *Regolamento (UE) 1408/2013* relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore della produzione dei prodotti agricoli; *Regolamento (UE) 717/2014* relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti "*de minimis*" nel settore della pesca.

I citati Regolamenti sono consultabili nella sezione "normativa" del sito www.foncoop.coop.

6. Piani Aziendali Standard

Sono definiti *standard* piani aziendali o pluriaziendali prontamente cantierabili che prevedano attività formative in risposta a specifici fabbisogni aziendali al fine di accrescere le competenze dei lavoratori e la competitività delle imprese.

Per le attività non formative sono ammissibili solo quelle strettamente funzionali alla realizzazione del piano (quali ad esempio progettazione, coordinamento, monitoraggio e valutazione).

I piani le cui imprese beneficiarie siano:

- a) imprese che abbiano aderito a Fon.Coop successivamente al 01/01/2015;
- b) imprese neo costituite (18 mesi massimi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso);
- c) imprese nate per *workers buy out*.

avranno una premialità di punteggio come indicato nella griglia di valutazione.

I piani pluriaziendali per i quali almeno il 30% delle imprese beneficiarie siano nelle condizioni sopra descritte sarà riconosciuta una premialità di punteggio nella griglia di valutazione¹.

¹ Se la risultante del rapporto tra il numero delle imprese – rientranti in una delle condizioni richieste – e il numero totale delle imprese beneficiarie del piano conduca ad una cifra con decimali non unitari si procederà nel seguente modo: per decimali compresi tra 0,1 e 0,5 si arrotonderà per difetto alla unità inferiore se invece la percentuale è ricompresa tra 0,6 e 0,9 si arrotonderà per eccesso alla unità superiore.

Relativamente al punto a) si precisa che non otterranno la premialità di punteggio in valutazione le imprese che abbiano una o più matricole aderenti al Fondo in data antecedente al 01/01/2015.

Per quanto riguarda i punti b) o c) le imprese dovranno produrre una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di cui si fornisce il fac simile sul sito del Fondo.

7. Risorse dell'Avviso

Le risorse destinate ai piani ai sensi del presente Avviso ammontano a **€ 5.092.500,00**.

La distribuzione delle risorse per il presente Avviso privilegia l'assegnazione ai territori in base al numero dei lavoratori delle imprese aderenti.

Le risorse sono ripartite su base regionale e/o interregionale. La ripartizione regionale delle risorse per i piani **standard** è la seguente:

REGIONE	IMPORTO
PIEMONTE - VALLE D'AOSTA	289.500,00
LOMBARDIA	572.000,00
TRENTINO A. A.	141.000,00
VENETO	324.500,00
FRIULI V. G.	195.000,00
LIGURIA	107.500,00
EMILIA ROMAGNA	1.648.500,00
TOSCANA	411.500,00
UMBRIA	140.500,00
MARCHE	134.000,00
LAZIO	515.000,00
ABRUZZO	50.000,00
MOLISE	50.000,00
CAMPANIA	74.000,00
PUGLIA	124.500,00
BASILICATA	50.000,00
CALABRIA	50.000,00
SICILIA	134.000,00
SARDEGNA	81.000,00
Totali	5.092.500,00

Il piano viene attribuito alla regione in base alla sede legale dell'impresa beneficiaria.

Non sono ammessi piani pluriaziendali con imprese beneficiarie con sede legale in regioni diverse.

Ferme le risorse destinate, il Fondo si riserva, in ogni caso di:

1. ridurre il contributo richiesto per il singolo piano sulla base della valutazione tecnica (demandata al Gruppo di Valutazione incaricato dal Consiglio di Amministrazione come indicato al capitolo 13) di uno o più elementi del medesimo o in ragione del superamento dei massimali, ai sensi dell' Avviso e di tutta la documentazione regolamentare in ogni caso riferibile all'Avviso;
2. ridistribuire eventuali residui di risorse di una regione ai piani delle altre regioni in misura proporzionale al fabbisogno;



3. integrare le risorse disponibili per l'Avviso.

I criteri sopra indicati fanno riferimento e si applicheranno limitatamente a piani ammissibili a norma del presente Avviso ed inseriti utilmente nella graduatoria per ordine di punteggio.

8. Accordo sindacale per piani aziendali concordati

Il piano formativo aziendale concordato risulta da un accordo sottoscritto fra il rappresentante legale di ciascuna impresa beneficiaria coinvolta nel piano, o suo delegato, e RSU/RSA composte dalle Organizzazioni Sindacali costituenti il Fondo o per il tramite delle rappresentanze territoriali o settoriali dei lavoratori afferenti a CGIL, CISL, UIL.

In caso di assenza di una o più Organizzazioni Sindacali in azienda l'accordo fra la rappresentanza aziendale e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori deve essere sottoscritto dalle strutture sindacali afferenti a Cgil, Cisl, Uil per il tramite della organizzazione settoriale/territoriale competente.

Fon.Coop chiarisce che ai fini dell'ammissibilità nel caso l'accordo sindacale sia sottoscritto da un delegato nominato dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria la delega dovrà essere redatta secondo il fac simile reso disponibile sul sito del Fondo e allegata nel formulario on line di presentazione del piano. Per i piani pluri aziendali oltre alla delega ove prevista, da produrre come sopra riportato, è fatto obbligo di indicare espressamente nel testo dell'accordo sindacale tutte le imprese coinvolte nel piano a pena d'inammissibilità.

Si specifica che saranno ritenuti ammissibili esclusivamente gli accordi che riportino in modo chiaro il nominativo e la struttura di appartenenza di tutti i firmatari dell'accordo stesso.

Qualora i lavoratori destinatari della formazione siano presenti in più province e/o in più regioni e/o appartengano a settori diversi, l'accordo può essere concertato con le rappresentanze sindacali della sede legale della/e impresa/e beneficiaria/e purchè nel testo dell'accordo siano riportate le varie sedi e/o i settori interessati.

Nel caso in cui nella RSU/RSA non siano presenti tutte le Organizzazioni Sindacali afferenti a Cgil, Cisl, Uil o nel caso in cui in un'azienda non ci sia una rappresentanza sindacale costituita, il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare il testo dell'accordo alle Organizzazioni Sindacali settoriali/territoriali di riferimento non presenti, richiedendo il loro consenso, con raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro il **13/01/2016** termine da intendersi essenziale.

Il consenso si intende acquisito se non sia stata inviata, da alcuna organizzazione, una risposta negativa all'impresa richiedente ed in copia al Fondo (c.d. silenzio-assenso).

In caso di esplicito dissenso di una o più Organizzazioni Sindacali il Consiglio di Amministrazione del Fondo si riserva la facoltà di ammettere comunque il piano formativo alla valutazione.

Nel caso in cui in un piano siano previste attività di formazione organizzata per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in tema di formazione e/o obbligatorie per l'apprendistato saranno considerate ammissibili solo se esplicitamente indicate nel testo dell'accordo di concertazione sottoscritto dalle parti sociali e comunque nel rispetto di quanto previsto dalle norme sugli aiuti di stato (Cfr Manuale di gestione). La procedura di silenzio assenso non consente di finanziare le predette attività.

L'accordo sindacale dovrà essere inserito nel formulario *on line* attraverso la funzione di upload nella sezione specifica (Concertazione) entro il termine di validazione del piano. Per i documenti relativi all'accordo sindacale e alla eventuale delega alla sottoscrizione non è richiesta la firma digitale o l'invio del cartaceo originale. L'eventuale invio in forma cartacea dell'accordo sindacale non verrà preso in considerazione in nessun caso e quindi non concorrerà ai fini dell'ammissibilità valutazione e/o eventuale integrazione.

In caso di mancata ottemperanza anche ad una sola delle previsioni di cui al presente capitolo, il piano non sarà considerato ammissibile.

9. Tipologia di attività ammissibili

I piani debbono prevedere uno sviluppo organico di azioni ritenute necessarie al fine di raggiungere gli obiettivi didattici e di apprendimento previsti dal piano stesso.

Sono ammesse le seguenti modalità formative, anche tra loro combinate, che:

1. configurano processi di comunicazione prevalentemente ad una via (lezioni frontali, seminari, ecc.);
2. promuovono il confronto su problemi e situazioni reali (simulazioni, analisi di caso, *role playing*, esercitazioni, gruppi di studio, laboratori, ecc.);
3. strutturano momenti formativi ad hoc fuori dall'aula (*tutoring, mentoring, coaching*, ecc.);
4. attuano momenti formativi all'interno delle realtà produttive delle aziende (*formazione on the job*);
5. consentono di sperimentare quanto acquisito durante il percorso formativo (*project work*);
6. delineano processi di autoapprendimento e formazione a distanza, nella misura massima del **50%** delle ore complessive di ciascun percorso formativo.

Si precisa che le modalità formative richiamate nei punti da 3 a 5 non possono assorbire più del **35% delle ore totali di formazione** previste dal piano esclusi i *voucher* se previsti;

Il soggetto proponente dovrà garantire che **ogni partecipante usufruisca di un minimo di 8 ore di formazione ad eccezione di quanto previsto per i voucher**.

E' richiesto che per ciascuna attività formativa (ad eccezione dei voucher) siano previsti un minimo 4 allievi e 2 ore di formazione.

Sono ammissibili anche *voucher* individuali di formazione. Per *voucher* si intende un buono formativo che consente ad un singolo lavoratore dell'impresa beneficiaria del piano la partecipazione ad uno specifico percorso di formazione erogato da un organismo di formazione (accreditato presso la Regione di competenza o presso altro organismo pubblico – Ministero dei Trasporti, Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero della Salute, MIUR - o presso Fon.Coop o certificato UNI EN ISO 9001:2008 settore EA 37 o che sia Università o Centro di Ricerca ad essa direttamente collegato).

Per i percorsi formativi in modalità *voucher* non è previsto un limite massimo o minimo di ore. Gli allievi iscritti esclusivamente ad attività formativa tramite *voucher* non debbono rispettare alcun limite minimo di ore.

Nell'ambito dello stesso piano formativo non possono essere richiesti più di 3 *voucher* aventi ad oggetto lo stesso percorso formativo da realizzarsi nel medesimo arco temporale.

Il soggetto erogatore del voucher non può essere il soggetto proponente del piano.

Non è possibile presentare piani che prevedano solo voucher formativi.

Per la formazione organizzata per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in tema di formazione e/o per la formazione obbligatoria per l'apprendistato, oltre a quanto già previsto al precedente capitolo "Accordo di concertazione per i piani aziendali concordati", si precisa che:

- non può assorbire più del 50% delle ore totali di formazione previste dal piano;
- non può superare il 50% del numero complessivo dei *voucher* previsti dal piano.



Fon.Coop chiarisce che non assume alcuna responsabilità in merito al rispetto, alla validità e conformità dei piani finanziati alle imprese beneficiarie in ordine alla normativa vigente (leggi, decreti legislativi, accordi stato-regioni, regolamenti) per ciò che riguarda la formazione organizzata per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in tema di formazione ed alle effettive esigenze e/o obblighi aziendali in materia, e più in generale di tutta la formazione regolamentata.

10. Durata

Le azioni previste dal piano formativo debbono concludersi entro **12 mesi** dalla data di inizio attività, termine da intendersi essenziale. Fon.Coop si riserva la facoltà di valutare proroghe al predetto termine, **al massimo di 3 mesi**, in caso di specifica richiesta debitamente trasmessa a Fon.Coop prima della scadenza dei termini.

11. Parametri di contributo per i piani

Ogni singolo piano *standard* non deve prevedere una richiesta di contributo superiore a € **70.000,00** e comunque non superiore alla disponibilità indicata per ciascuna regione.

I piani debbono rispettare il **parametro massimo di costo di € 135,00 per ora formazione**.

Dal calcolo del costo ora formazione, comprensivo di tutti i costi delle attività non formative, è escluso il costo dei lavoratori in formazione ed il costo dei *voucher*.

All'interno del contributo previsto il piano può prevedere uno o più *voucher* individuali di formazione nel rispetto di quanto previsto nel capitolo "Tipologia di attività ammissibili".

Il Fondo riconosce un contributo massimo per singolo *voucher* formativo individuale di € **1.500,00** (dal calcolo è escluso il costo dei lavoratori in formazione). Per il *voucher* formativo non è richiesto il rispetto di un parametro massimo di costo ora formazione.

Per i **piani aziendali standard** nella predisposizione del **preventivo del piano** il soggetto proponente dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- i costi diretti e indiretti del piano (Area A) devono essere almeno l'80% del costo totale del piano (area A + Area B);
- le spese per la progettazione voce A1.1 non devono superare il 4% del costo totale del piano (area A + Area B);
- la voce A2 realizzazione delle attività formative deve essere almeno il 50% del costo totale del piano (area A + Area B);
- le spese di monitoraggio e valutazione voce A6.1 e A6.2 non devono superare l'8% del costo totale del piano (area A + Area B).

Le percentuali indicate per tutte le tipologie di piani devono essere calcolate sul costo totale del piano (Area A + Area B della Scheda G) escluso il costo dei lavoratori in formazione (Area C).

Il costo aziendale dei lavoratori in formazione (voce C1.1 costo dei lavoratori in formazione) costituisce esclusivamente cofinanziamento privato a carico dell'impresa beneficiaria.

In caso di mancato rispetto delle previsioni di cui al presente capitolo troveranno applicazione le previsioni e facoltà riservate a Fon.Coop di cui al capitolo “Ammissibilità - Cause di esclusione dei piani” ovvero, ove richiamate, quelle di cui al precedente capitolo “Risorse dell’Avviso”.

Il contributo approvato sarà riconosciuto se, oltre alle prescrizioni del presente Avviso, alla conclusione del piano per **ciascuna attività formativa** siano rispettate le seguenti condizioni:

- ✓ siano svolte le ore di formazione approvate nel formulario;
- ✓ i partecipanti effettivi siano almeno il 70% di quelli previsti nel formulario. Per partecipanti effettivi si intendono gli iscritti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore previste dall’attività formativa.

Nel caso in cui non vengano realizzati uno o più *voucher* previsti dal piano l’importo corrispondente sarà decurtato dal contributo concesso.

12. Procedure di verifica

La fase di verifica di ammissibilità dei piani, per come presentati ai sensi del presente Avviso, viene demandata ad una Commissione nominata dal Consiglio d’Amministrazione.

Nei soli casi di inammissibilità il soggetto presentatore può avanzare domanda di riesame indirizzata al Consiglio di Amministrazione di Fon.Coop con raccomandata A/R entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’esito dell’istruttoria sul sito www.foncoop.coop.

13. Valutazione Piani Aziendali Standard

I piani aziendali standard riconosciuti ammissibili sono valutati dal Gruppo di Valutazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, sulla base della seguente griglia:

Criteria generali per la valutazione dei piani formativi standard

Criteri	Descrizione dei criteri	Punti	Macro
Bilateralità	Accordo di concertazione sottoscritto dalla/e impresa/e beneficiaria/e con le organizzazioni sindacali	6	10
	Partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori alle attività formative e/o alle attività non formative	4	
Impresa beneficiaria	Impresa che ha aderito successivamente al 01/01/2015/	2	5
	Impresa neo costituita (meno di 18 mesi)	1	
	Impresa nata per <i>workers buy out</i>	2	
Qualità Progettuale	Descrizione del contesto aziendale e dei fabbisogni formativi e loro correlazione con le strategie aziendali	10	53
	Descrizione e coerenza della struttura progettuale: - obiettivi ed esiti attesi; - articolazione dei percorsi formativi; - moduli (tematiche e durata); - metodologie impiegate; - modalità di verifica didattica e valutazione degli esiti formativi	15	
	Adeguatezza dell'assetto organizzativo e delle risorse professionali e docenziali impiegate	10	
	Calendarizzazione delle attività e cantierabilità del piano	5	
	Rispondenza della formazione ai bisogni e alle attese aziendali e spendibilità della formazione per il lavoratore all'interno e/o all'esterno dell'azienda	5	
	Modalità di attestazione/certificazione delle competenze (attestato di frequenza, dichiarazione delle competenze acquisite, certificazione delle competenze secondo la normativa regionale ove esistente, altre attestazioni degli esiti e/o altre modalità pubbliche o private di certificazione delle competenze)	8	
	Destinatari	Descrizione dettagliata dei partecipanti a cui si rivolgono le singole azioni formative differenziata per classi di età, contratto applicato, livelli di qualifica e ruolo svolto in azienda in coerenza con i contenuti e gli obiettivi del piano	
Monitoraggio e Valutazione	Metodologie di monitoraggio in itinere e valutazione in itinere e finale	5	5
Piano Finanziario	Descrizione e completezza delle informazioni sul preventivo di spesa	3	15
	Congruità del preventivo di spesa rispetto alle attività previste, ai partecipanti e agli obiettivi didattici	8	
	Economicità del preventivo rispetto al costo ora formazione	4	
Totale			100

Resta riconosciuta la facoltà del Gruppo di Valutazione, in prima seduta, di delineare sub-criteri dei sopra indicati parametri ove gli stessi risultino opportuni e/o necessari ad una migliore valutazione dei singoli piani.

Sono considerati idonei al finanziamento i piani che raggiungano il punteggio minimo di 65/100.

14. Formazione delle Graduatorie

I piani idonei sono inseriti in graduatoria secondo punteggio per ciascuna regione.

Nel caso si verificano casi di punteggi ex-aequo all'esaurirsi delle risorse l'ordine dei piani da finanziare sarà determinato tramite estrazione a sorte degli ex-aequo. Tale procedura sarà affidata ad apposita Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione formata anche da membri esterni muniti delle necessarie qualifiche ed in numero dispari, oltre al segretario.

La graduatoria definitiva sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione e successivamente pubblicata sul sito www.foncoop.coop che costituisce modalità di comunicazione e di conoscibilità della conclusione della gara. In ogni caso Fon.Coop invierà attraverso il sistema GIFCOOP una mail automatica a tutti i proponenti con la comunicazione degli esiti delle procedure di gara.

15. Modalità e termini di partecipazione

Con l'introduzione del nuovo sistema informativo del Fondo, GIFCOOP, per la partecipazione al presente Avviso sia i soggetti proponenti sia le imprese beneficiarie dovranno essere **preventivamente registrati** secondo quanto riportato nel *Regolamento disciplinante le modalità per la registrazione nel sistema informativo di Fon.Coop* pubblicato sul sito.

Il piano formativo concordato deve essere predisposto utilizzando esclusivamente il sistema *on line* GIFCOOP.

I soggetti richiedenti sono tenuti ad attenersi a quanto previsto dal "*Manuale di gestione Avviso 3I*" in quanto documentazione regolamentare del presente Avviso.

Le procedure per il corretto caricamento delle informazioni nel sistema GIFCOOP (Manuale utente per la presentazione dei piani) saranno disponibili sul sito nella sezione dedicata all'Avviso.

Sono inoltre disponibili sul sito del Fondo i Manuali per le altre procedure previste dal sistema *on line*.

Il caricamento dei formulari *on line* a valere sul presente Avviso sarà attivo dal 18/11/2015.

Il termine ultimo per la validazione è fissato alle ore 16:00 del 28/01/2016.

Dopo aver compilato tutte le schede previste dal formulario il soggetto proponente dovrà cliccare sul tasto "validazione piano". Il Sistema Informativo a seguito dell'esito positivo della validazione procederà con l'assegnazione del numero di protocollo che attesterà l'avvenuta acquisizione del piano da parte del sistema. Si chiarisce che dopo la "validazione" il piano non potrà più essere modificato.

Successivamente alla validazione l'utente dovrà scaricare la documentazione da sottoscrivere e completare la procedura di presentazione secondo le due distinte modalità di seguito illustrate entro e non oltre il **12/02/2016**. Si chiarisce che trascorso tale termine non sarà più possibile procedere con la presentazione del piano. I piani si intendono presentati nel sistema *on line* solo dopo avere inserito la documentazione prevista e debitamente sottoscritta nel sistema ed aver cliccato sul tasto "valida e invia allegati". I piani per i quali non sia **stata** espletata la predetta procedura anche in presenza di invio cartaceo della documentazione **non saranno** considerati validi.

I piani **verranno considerati non ammissibili** nei seguenti casi:



- i file della documentazione da presentare non siano stati caricati a sistema ma siano solo spediti in cartaceo;
- nel caso in cui i file siano stati caricati a sistema ma non si sia cliccato sull'apposito tasto **di validazione**.

Nel caso in cui le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 siano sottoscritte digitalmente e inserite a sistema non sarà possibile sostituirli dopo la validazione (anche se i termini della presentazione non siano scaduti) e non è possibile inviare documentazione cartacea in quando non sarà considerata valida.

15.1.a Procedura per l'invio della documentazione con l'uso di firma digitale

Dopo la compilazione e la validazione del formulario *on line*, le dichiarazioni predisposte dal sistema che siano firmate digitalmente, dovranno essere caricate nella piattaforma senza inviare in cartaceo la suddetta documentazione al Fondo.

Di conseguenza, qualsiasi documento che dovesse pervenire in formato cartaceo proveniente da soggetti che hanno utilizzato la firma digitale non verrà preso in considerazione da Fon.Coop.

15.1.b Procedura per l'invio della documentazione senza l'uso di firma digitale

Dopo la compilazione e la validazione del formulario *on line*, le dichiarazioni predisposte dal sistema dovranno essere stampate, firmate in originale e dovranno essere caricate nella piattaforma. Tutte le dichiarazioni dovranno anche essere spedite con raccomandata A/R in originale al Fondo, corredate dal un documento di identità valido dei soggetti sottoscrittori, entro e non oltre il 12/02/2016. Per la raccomandata farà fede il timbro postale di spedizione.

La documentazione deve essere inviata in busta chiusa a mezzo raccomandata A/R, (o servizio equivalente con ricevuta) avendo cura di apporre sul plico il numero di protocollo del piano, la scritta "Avviso 31" e la ragione sociale del proponente. Si ricorda che ogni busta inviata dovrà contenere tutta la documentazione inerente un singolo piano.

Non saranno accettati piani presentati con modalità diverse o consegnati a mano.

Si ricorda che sarà considerata valida solo la documentazione inviata secondo le modalità sopra indicate, a nulla valendo quella a vario titolo caricata a sistema o inviata in altro modo se non a seguito di specifica richiesta da parte del Fondo.

Si precisa altresì che **non verrà considerata ammissibile** la documentazione che dovesse risultare alterata in qualsiasi modo dal concorrente, con aggiunte e/o interlineazioni applicate sui format predisposti dal Fondo, salvo che tali correzioni siano dovute a fattori di fatto sopravvenuti **successivamente alla validazione**.

Si invitano pertanto i partecipanti a procedere alla validazione del piano solo a seguito di una puntuale e scrupolosa verifica dei dati inseriti con particolare riferimento ai dati relativi agli aiuti di Stato, ricorrendo eventualmente agli uffici del Fondo prima della validazione dei piani e in tempo utile.

Avvertenza

Si precisa che nel caso in cui per uno stesso piano sussistano dichiarazioni firmate digitalmente e dichiarazioni autografe, si dovrà procedere nel rispetto di quanto indicato per ciascuna procedura di cui ai punti 15.1.a e 15.1.b.

16. Documentazione di partecipazione all'Avviso

La documentazione prevista per la partecipazione all'Avviso è la seguente:



1. **domanda di contributo** direttamente emessa dal sistema *on line dopo la validazione del piano* resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante del proponente o sottoscritta da soggetto legittimato ad impegnare la volontà del proponente;
2. **dichiarazione per ogni impresa** beneficiaria direttamente emessa dal sistema *on line dopo la validazione del piano* resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario o sottoscritta da soggetto legittimato ad impegnare la volontà del beneficiario;
3. **accordo di concertazione** sottoscritto dalle parti sociali con le modalità previste dal presente Avviso (cfr capitolo 8) che dovrà essere caricato esclusivamente nella piattaforma *on line*;
4. limitatamente ai piani presentati da soggetti mandatarî di A.T.I./A.T.S. non ancora costituita **dichiarazione costituenda ATI/ATS** direttamente emessa dal sistema *on line dopo la validazione del piano* resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun componente dell'A.T.I./A.T.S o da soggetto legittimato ad impegnare la volontà del componente dell'A.T.I./A.T.S.
5. limitatamente ai piani presentati da soggetti mandatarî di A.T.I./A.T.S. costituita **atto di costituzione a norma di legge**;
6. limitatamente ai piani che prevedono come beneficiarie imprese neocostituite e/o imprese nate per *workers buy out* **dichiarazione del Legale Rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti tale condizione** secondo il fac simile reso disponibile.

Si precisa che nel caso di presentazione del piano da parte di ATI/ATS (consorzio, contratto di rete, Gruppo Paritetico) già costituita di cui al punto 5 farà fede e costituirà elemento di ammissibilità la documentazione inserita nel sistema *on line* in base alla procedura di creazione del "Gruppo" in piattaforma come previsto dal "Manuale di Gestione Gruppi GIFCOOP" pubblicato sul sito del Fondo.

La documentazione prevista nei punti 1, 2, 4, 5, 6 dovrà essere caricata nel sistema *on line* e dovrà seguire la procedura prevista nel Capitolo 15 con sottoscrizione digitale (cfr 15.1.a) o autografa (cfr 15.1.b).

Si precisa che tutte le dichiarazioni rese ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 nel caso di invio cartaceo della stessa dovranno essere corredate da una copia del documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.

E' cura e responsabilità del soggetto proponente che i dati comunque presenti nella piattaforma GIFCOOP (ad esempio anagrafica, costituzione gruppi) siano corrispondenti al vero e aggiornati alla data di presentazione del piano.

Fon.Coop si riserva di chiedere ogni opportuna integrazione o chiarimento sulla documentazione presentata, ove la stessa non sia prevista a pena di inammissibilità.

17. Ammissibilità - Cause di esclusione dei piani

Saranno dichiarati **non ammissibili** i piani:

1. che non siano stati validati dal sistema *on line*,
2. che non rispettino i tempi stabiliti per la validazione;



3. che non rispettino i termini, la procedura e le modalità per la produzione digitale o cartacea della documentazione richiesta ai sensi del capitolo 15;
4. in caso di assenza e/o errata compilazione di tutti i documenti di cui al capitolo “documentazione di partecipazione all’Avviso” del presente Avviso o che alterino senza giusta causa i format predisposti dal Fondo;
5. in caso di sottoscrizione di documentazione non emessa direttamente dal sistema dopo la validazione, sub punti 1, 2, 4 del Capitolo “documentazione di partecipazione all’Avviso”;
6. in caso di mancata o erronea sottoscrizione dell’accordo di concertazione sindacale da parte di tutti i soggetti come indicato nel Capitolo 8;
7. in caso di assenza di sottoscrizione del/dei firmatario/i nella persona del legale rappresentante o del soggetto legittimato ad impegnare la volontà del soggetto indicato nella dichiarazione stessa, o nel caso di non corrispondenza tra la sottoscrizione ed il documento di identità allegato;
8. nel caso in cui il soggetto sottoscrittore delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 non coincida con il soggetto indicato quale dichiarante.
9. Ogni altra irregolarità prevista dal presente Avviso.

Ferma ogni ipotesi di inammissibilità già espressa nel corso del presente Avviso, si precisa che, in linea generale, **non sarà considerato valido** il piano la cui documentazione non riporti affatto alcun documento richiesto o riporti un documento errato e pertanto il piano verrà dichiarato inammissibile.

Si precisa che per documentazione “assente” si intende la totale mancanza del documento richiesto, mentre per documentazione “errata” si intende un documento diverso da quello richiesto.

Qualsiasi fattore che possa aver determinato la mancata presentazione del documento o che abbia condotto il concorrente a caricarne o inviarne uno diverso da quello richiesto – se non imputabile al Fondo – resterà a carico esclusivo del concorrente stesso senza possibilità che possa essere nuovamente autorizzato a riprodurre il documento. Pertanto, non potranno essere accolte – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – richieste di integrazione documentale dovute a dimenticanze, equivoci, errori tecnici propri o di terzi.

Inoltre si precisa che per documentazione “carente” invece, si intende la produzione del documento richiesto ma non completo in tutte le sue parti (a mero titolo esemplificativo, per documento carente si ipotizza la riproduzione di una sola facciata del documento di identità).

Il Fondo si riserva la facoltà di individuare caso per caso se il documento carente può considerarsi sufficiente o integrabile.

In tal caso verranno valutati gli estremi per l’integrazione della documentazione carente assegnando un termine entro cui dovrà essere completata la documentazione.

Si ribadisce che i documenti sottoscritti dovranno essere identici nel contenuto a quelle emessi dal sistema in quanto corrispondenti ai dati forniti ed inseriti in piattaforma. Non saranno considerate valide correzioni o integrazione di qualsiasi natura applicati alle predette dichiarazioni ad eccezione di eventi di fatto intervenuti successivamente alla validazione del piano.

17.1. Effetti dell'inammissibilità parziale

Qualora su un medesimo piano pluriaziendale venisse dichiarata inammissibile la documentazione presentata da due o più imprese l'intero piano verrà dichiarato **inammissibile**.

Quanto sopra vale anche se il piano è composto da solo due imprese di cui una dovesse risultare esclusa per inammissibilità della documentazione presentata.

Qualora, invece, venisse dichiarata inammissibile la documentazione di una sola impresa per un Piano che comprende **più di due imprese**, la Commissione di ammissibilità comunicherà al presentatore e/o all'impresa le ragioni dell'inammissibilità nonché le parti del piano per le quali dovranno essere apportate perentoriamente delle modifiche al fine della sua riammissione.

Nel termine **perentorio** di **7 giorni** lavorativi il soggetto presentatore dovrà apportare le modifiche richieste e validare il piano.

In assenza delle modifiche richieste o qualora, nel termine assegnato vengano riportate modifiche ulteriori o diverse rispetto a quelle richieste dal Fondo **l'intero piano verrà dichiarato inammissibile**.

Successivamente il piano ripresentato potrà essere dichiarato ammissibile e inviato Gruppo di Valutazione con la specifica indicazione delle modifiche apportate lasciando quindi all'insindacabile giudizio dello stesso Gruppo la validità tecnica del piano stesso.

18. Obblighi del soggetto ammesso al contributo

E' fatto obbligo al soggetto attuatore di:

- rispettare quanto previsto, per le attività di progettazione, gestione e rendicontazione, dal "**Manuale di Gestione Avviso 31**" pubblicato sul sito www.foncoop.coop;
- trasmettere o spedire con raccomandata A/R la Convenzione sottoscritta entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito delle graduatorie. Il Fondo procederà successivamente alla verifica per l'accettazione della Convenzione;
- dare avvio al piano entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie e comunque previa trasmissione o spedizione della Convenzione;
- in caso di avvio del piano prima della pubblicazione delle graduatorie di rispettare le specifiche procedure previste dal "Manuale di Gestione Avviso 31" per l'avvio sotto responsabilità;
- di realizzare il piano nelle modalità approvate dal Fondo ed indicate nel formulario di presentazione;
- di effettuare la chiusura del piano entro 12 mesi dalla data di avvio del piano, salvo proroghe autorizzate dal Fondo;
- di rispettare il preventivo economico presentato e approvato salvo quanto diversamente disposto nel "Manuale di Gestione Avviso 31";
- di inviare il rendiconto finale dei piani entro e non oltre 45 giorni dalla data di fine del piano, salvo proroghe autorizzate dal Fondo.

Nell'accettare il contributo il soggetto attuatore si impegna incondizionatamente a sottoporsi ai controlli in itinere ed ex post disposti dal Fondo. Si impegna inoltre a fornire i dati di monitoraggio in itinere del piano ogni qual volta ne sia richiesto dal Fondo o dal Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali. È fatto obbligo all'impresa beneficiaria di rimanere aderente al fondo per il tempo di realizzazione e rendicontazione del piano.

19. Chiarimenti

Eventuali chiarimenti e informazioni relative all'Avviso possono essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: avvisifondorotazione@foncoop.coop.

20. Tutela dei dati personali

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell'ambito della presente procedura saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento di gara. A tal fine Fon.Coop si impegna a mantenere la riservatezza ed a garantire l'assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali. Si informa che il trattamento dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente procedura, o comunque acquisiti da Fon.Coop si svolgerà in conformità delle prescrizioni di cui al combinato disposto degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003.

Per l'esercizio delle facoltà di cui ai richiamati articoli 7 e 13 i partecipanti possono rivolgersi al responsabile del trattamento alla seguente e-mail sistemi@foncoop.coop.

I partecipanti prendono contezza delle facoltà riconosciute in materia dalla legge e nel contempo con la partecipazione al presente Avviso autorizzano il loro consenso al relativo trattamento dei dati in favore di Fon.Coop.

Roma, 06/10/2015

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DI FON.COOP